

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 15**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VALENTINO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nel procedimento penale n. 688/96 R.G. GIP - 1861/96
R.G. del Tribunale di Milano, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa)

Comunicata alla Presidenza

il 14 novembre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 maggio 1997 il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione alla sentenza 17 marzo 1997 con la quale il Tribunale di Milano lo ha dichiarato responsabile del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, e lo ha condannato alla pena di cinque mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidare in lire 80 milioni e al pagamento in favore della stessa parte della somma di lire 20 milioni a titolo di riparazione pecuniaria. Il 27 maggio 1997 il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta, che ha esaminato il caso nelle sedute del 23 settembre e del 7 ottobre 1997. Nella seduta del 23 settembre è stato ascoltato il signor Erminio Boso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Nella medesima seduta la Giunta ha deliberato di acquisire dall'Autorità giudiziaria informazioni circa l'eventuale presentazione, da parte del signor Erminio Boso, del ricorso in appello avverso la citata sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza. Il 2 ottobre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la lettera della Presidenza della Corte d'Appello di Milano con la quale si comunica che il procedimento n. 688/96 R.G.GIP - 1861/96 R.G.a carico dell'ex senatore Boso, concluso con la sentenza del 17 marzo 1997, è gravato di appello, ma che la stessa Corte non ha ancora iniziato l'esame.

* * *

Il procedimento trae origine dalla querela sporta dal dottor Antonio Di Pietro per il

reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dell'allora senatore Erminio Boso, in relazione all'articolo pubblicato dal quotidiano «Il Corriere della Sera» in data 18 gennaio 1996, dal titolo «Boso: io lo so, l'ex P.M. era uno 007» e contenente un'intervista rilasciata dallo stesso Boso.

Le espressioni dell'ex senatore Boso ritenute diffamatorie sono testualmente le seguenti: «Di Pietro... ha degli anni bui nel suo operato che non si sa dove sia stato... lui è stato cinque o dieci anni all'estero, nessuno sa cosa ha fatto e dove è stato». «Quando a Di Pietro gli è stata salvata la vita in Sudamerica, o in quelle terre là strane, lui era lì in missione speciale per il Sismi». «Ci fu una dichiarazione di un ricercato che disse: io a Di Pietro gli ho salvato la vita». «Mi fu confidato da agenti del Sismi che lui lavorava per loro, e che i servizi lo hanno aiutato a laurearsi per poi inserirlo all'interno delle istituzioni... aiuti economici e accordi per far superare gli esami...». «La sua unica operazione di magistrato di mani pulite era quella di fermarsi nel 1994 dopo aver condannato la Lega Nord... Di Pietro non comincia a fare tutte queste operazioni in quanto magistrato per dar vita a un cambiamento o per combattere la corruzione. Di Pietro si fa pilotare. Fa un'operazione politica: quella di bloccare la Lega al nord... tutta l'operazione potrebbe essere stata organizzata a monte. Ed essere stata fatta in un giro di strane amicizie con il Sisde... Di Pietro non ha fatto nessuna piazza pulita, l'unico che ha colpito è stato Bossi».

L'ex senatore Boso, nel suo intervento davanti alla Giunta ha ricordato che all'epoca dell'intervista incriminata rivestiva la carica di Vice Presidente del Comitato

parlamentare di controllo sui servizi segreti. Tale Comitato, nel corso della XII legislatura, aveva svolto accertamenti sui rapporti tra il dottor Antonio Di Pietro ed i servizi segreti dedicando a tale tema ampie discussioni, sino all'approvazione di un comunicato stampa con il quale si dava atto che non risultavano evidenti indizi a carico del dottor Di Pietro in merito all'accusa di appartenere ai servizi segreti.

La Giunta, dopo approfondita discussione, ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Boso. Da parte di alcuni si è infatti ritenuto che è apparso evidente il collegamento tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore alla stampa e l'attività di parlamentare, componente del Comitato per il controllo dei Servizi segreti, non potendosi pertanto condividere la tesi del Tribunale di Milano, che ha invece escluso l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Numerose sono le testimonianze della attenzione rivolta dal suddetto Comitato, nell'ambito delle competenze ad esso affidate, alla questione dei presunti rapporti tra il dottor Di Pietro ed i Servizi segreti, questione che ha richiamato l'interesse della pubblica opinione: per un componente del

Comitato risulta pertanto pertinente al ruolo rivestito in seno a tale organo assumere, anche prima della formazione di una decisione unitaria in seno al Comitato stesso, posizione sui vari aspetti della questione.

È in tale contesto che deve quindi essere inserita l'intervista giornalistica rilasciata dall'ex senatore Boso; in tale occasione egli si è limitato a riportare circostanze che formavano oggetto di approfondimento da parte del Comitato, riflettendo all'esterno una posizione poi superata.

In considerazione della costante giurisprudenza della Giunta in materia di insindacabilità e della innegabile presenza di un legame diretto tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore Boso e l'attività di componente del Comitato per il controllo dei Servizi segreti, la Giunta ha quindi deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso presso la Corte di Appello di Milano il procedimento in titolo nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

VALENTINO, *relatore*

